



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 9
Luglio 2007*

Scadenzario Ottobre 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Lavori pubblici
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali dissestati

1. Sono approvati i nuovi criteri applicativi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000. *(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 luglio 2007, n. F.L. 16/2007).*

1.1. I criteri applicativi della procedura ed il modello che la commissione straordinaria per la prosecuzione del dissesto deve redigere per la conseguente approvazione ministeriale, sono disponibili sul sito del ministero dell'interno – finanza locale – studi, comunicazioni e commenti. *(comunicato 30 luglio 2007).*

Contabilità e regole di gestione

Amministrazioni pubbliche

1. Con comunicato ISTAT, a termini dell'art.1, c.5, legge 30 dicembre 2004, n.311, è stato aggiornato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. *(in G.U. n.176 del 31 luglio 2007).*

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. *(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).*

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. *(art.1, 2 e 11).*

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. *(art.4).*

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.**(artt.4, c.2, e 7).**

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.**(artt.3,4 e 5).**

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

⇒ 3,35% per il 2° semestre 2002;

⇒ 2,85% per il 1° semestre 2003;

⇒ 2,10% per il 2° semestre 2003;

⇒ 2,02% per il 1° semestre 2004;

⇒ 2,01% per il 2° semestre 2004;

⇒ 2,09 per il 1° semestre 2005;

⇒ 2,05 per il 2° semestre 2005;

⇒ 2,25% per il 1° semestre 2006;

⇒ 2,83% per il 2° semestre 2006;

⇒ 3,58% per il 1° semestre 2007;

⇒ 4,07% per il semestre 2007.**(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007 e in G.U. n.175 del 30 luglio 2007).**

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.**(art.4, c.3).**

5.3. 'E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.**(artt.5, c.1, e 7).**

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.**(art.6).**

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.**(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.**(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Patto di stabilità interno

L'obiettivo del saldo finanziario di cassa e di competenza 2007.

1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario 2007 utile per il rispetto dell'obiettivo, sia di competenza che di cassa, non sono da contabilizzare gli impegni ed i pagamenti, sia di parte corrente che in conto capitale, per spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione di ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (*art. 1, c. 683 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1 bis, D.L. 2 agosto 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. Con D.P.C.M. da emanare saranno individuate le spese non influenti sull'obiettivo 2007, per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune.

2. Per i comuni e le province che negli anni 2004, 2005 e 2006 hanno rispettato il patto di stabilità interno, ai fini della determinazione del saldo finanziario 2007 utile per il rispetto dell'obiettivo, sia di competenza che di cassa, non sono da contabilizzare le spese di investimento finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione (*art. 2, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

2.1. Le spese di investimento non contabilizzabili sono commisurate in misura percentuale sull'avanzo di amministrazione 2005 come segue (**art. 2, c. 2**):

per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti

- 18,9%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla

manovra 2007, risulta positiva;

- 2,9%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

- 7%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta positiva;

- 1,3%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

per le province

- 17%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta positiva;

- 2,6%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

3. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente, per ogni singolo comune interessato, dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre 2007, al ministero dell'interno, è considerato, ai fini del patto di stabilità interno 2007, accertato e riscosso nell'esercizio di competenza (*art. 3, c. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

3.1. Poiché per effetto del maggior gettito Ici nella misura convenzionale di cui al punto precedente saranno decurtati di pari ammontare i trasferimenti statali 2007, questi ultimi, ai fini del saldo utile per il rispetto dell'obiettivo 2007, sono decurtati dello stesso importo rispetto alla comunicazione ministeriale iniziale.

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. 25 luglio 2007, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2006.

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2007.

1.2. Per gli enti locali della Regione Valle D'Aosta, la certificazione deve essere presentata alla presidenza della Regione.

1.3. Per gli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, la certificazione deve essere presentata ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.

1.4. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

2. Alla certificazione del conto di bilancio 2006 deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, allegata ai modelli approvati con il D.M. di cui al punto 1.

2.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

2.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Risultato contabile di amministrazione

1. Il maggior gettito Ici 2007 derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente, per ogni singolo comune interessato, dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre 2007, al ministero dell'interno, è considerato, ai fini del rendiconto 2007, accertamento di maggiori entrate nell'esercizio di competenza (*art. 3, c. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. Sui residui attivi al 31 dicembre 2007 costituiti per effetto dell'accertamento del maggior gettito Ici convenzionalmente determinato, in sede di rendiconto 2007, deve essere posto un vincolo di indisponibilità, sicché deve affluire tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione e, qualora l'avanzo non sia sufficiente, la differenza non coperta dall'avanzo costituisce disavanzo di amministrazione da applicare, per il ripiano, al bilancio 2008. (*art. 3, c. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

Bilancio di genere

1. Si auspica che i bilanci di genere, che mettano in evidenza quanta parte e quali voci di bilancio siano indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi, diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale. *(direttiva presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).*

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con decreto direttoriale ministero P.I. 18 luglio 2007 è stato ripartito il fondo di euro 103.291.000,00 per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno 2007. *(in G.U. n.170 del 24 luglio 2007).*

2. I trasferimenti statali sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato in euro 609.400.000,00, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. *(art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

2.1. La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

2.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile, per singolo comune, comunicata al ministero dell'interno dall'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007. *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

2.3. Il minore accertamento dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale, di pari importo, dell'Ici *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

2.4. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.

2.5. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.

2.6. Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.

2.7. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.

3. La certificazione di cui ai precedenti punti 2.4. e 2.6. dovrà anche indicare l'eventuale maggior onere per interessi passivi su anticipazioni di cassa, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, che il comune ha dovuto attivare in conseguenza delle minori disponibilità dovute alla decurtazione dei trasferimenti statali *(art. 3, c. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

3.1. L'onere degli interessi è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

4. Per l'anno 2007, è istituito un fondo di 20 milioni di euro per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, di cui 14 milioni di euro in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. *(art. 6, c. 7, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

4.1. Le modalità di erogazione saranno stabilite con D.P.C.M.

Trasferimenti statali - fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. **(art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. **(Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).**

1.4. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.5. A seguito di problematiche insorse sull'applicazione della norma come modificata dalla legge finanziaria 2007, che ha ribadito che il contributo erariale è riferito a quei servizi per i quali è prevista un'apposita tariffa per gli utenti, gli enti locali sono invitati a verificare che le certificazioni trasmesse considerino soltanto tali tipologie di servizi non commerciali. **(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 luglio 2007, n. F.L. 15/2007).**

Addizionale comunale Irpef

1. Sono stati ripartiti ed erogati gli acconti (primo acconto) dell'addizionale anno 2006, determinati sui dati relativi all'imponibile Irpef per Comune anno 2004. **(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 luglio 2007, n. F.L. 13/2007).**

Imposta comunale sugli immobili(Ici)

1. Nei casi di pagamento dell'imposta mediante modello F24 con compensazione di tributi erariali, l'eventuale pagamento eccedente l'imposta dovuta riversata al comune dall'agenzia delle entrate non deve essere restituita a quest'ultima, ma resta attribuita al comune medesimo, che dovrà rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all'importo Ici effettivamente dovuto al contribuente. **(risoluzione agenzia delle entrate, 9 luglio 2007, n.159/E).**

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. **(art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n.286).**

2.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. **(art.2, c.35).**

2.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. **(art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.3. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

2.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili detenuti da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese. **(art.9, c.3, lett. a, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo modificato dall'art.2, c.37).**

2.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 30 novembre 2007. **(art.2, c.38, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 3 quater, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

2.6. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. **(art.2, c.39, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

2.7. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

2.8. La data di decorrenza degli effetti fiscali dei nuovi redditi dominicali ai fini Ici è fissata al 1° gennaio 2007 **(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 giugno 2007, n.1/DPF).**

3. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. **(art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

3.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

3.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. **(art.2, c.41).**

3.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari devono provvedere a richiedere la revisione.

3.4. Qualora i soggetti intestatari non provvedano, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio. **(art.2, c.44).**

3.5. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. **(art.2, c.43).**

3.6. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. **(art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007).**

3.7. Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non adempiano entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati. **(art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007).**

3.8. L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

3.9. Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 1.1. **(art.4, c.2).**

3.10. L'inoltro degli elenchi è in corso. **(circolare agenzia entrate, 13 aprile 2007, n.4).**

3.11. La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. **(art.3, c.2).**

3.12. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. **(art.4, c.2).**

3.13. Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

3.14. Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. **(art. 2, c.46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

3.15. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

4. A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%. *(art. 2, c. 45, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).*

4.1. La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

4.2. Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. *(art.2, c. 46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

4.3. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

5. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali (precedente punto 2.), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (precedente punto 3.), nonché dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (precedente punto 4.), sarà certificato da ogni singolo comune interessato. *(art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

5.1. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.

5.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, il maggior gettito è determinato, in misura convenzionale, per singolo comune, sulla base di comunicazione al ministero dell'interno dell'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007. *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

5.3. Sui residui attivi al 31 dicembre 2007 costituiti per effetto dell'accertamento del maggior gettito Ici convenzionalmente determinato, in sede di rendiconto 2007, deve essere posto un vincolo di indisponibilità, sicchè devono affluire tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione e, qualora l'avanzo non sia sufficiente, la differenza non coperta dall'avanzo costituisce disavanzo di amministrazione da applicare, per il ripiano, al bilancio 2008. *(art. 3, c. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

5.4. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale dell'Ici effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio 2007. *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

Imposta provinciale di trascrizione

1. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'adozione del provvedimento consiliare di determinazione di nuove tariffe è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. *(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. Nei casi di cui al punto precedente, gli aumenti dell'Ipt sono retroattivi e, tuttavia, non devono essere richieste sanzioni e interessi moratori per le somme non riscosse. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 17 luglio 2007, n.20957).*

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. Con D.M. da emanare entro il 30 gennaio 2007, sono individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale. *(art. 1, c. 153, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 6, c. 6, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

1.1. Il limite di spesa è elevato da 5 a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Mutui

Regole per l'indebitamento

1. Costituiscono indebitamento consentito:

- a) l'assunzione di mutui e le aperture di credito;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate;
- d) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;
- e) le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- f) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
- g) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi. **(art.13, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.739 e 740, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Le operazioni in derivati sono strumenti di gestione del debito e non costituiscono indebitamento. **(circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007).**

1.2. Sui prodotti delle operazioni in derivati non devono essere rilasciate delegazioni di pagamento.

Gestione del debito

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. **(art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

1.2. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento. **(circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007).**

Tasso d'interesse

1. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. **(D.M. 3 luglio 2007, in G.U. n.160 del 12 luglio 2007).**

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

Cassa depositi e prestiti

1. A decorrere dal 13 luglio 2007, sono modificate le condizioni generali relative ai prestiti di scopo concessi in favore degli enti locali di cui alla circolare 27 gennaio 2005, n.1255. **(comunicato Cassa depositi e prestiti S.p.a., 12 luglio 2007).**

Servizi Pubblici

Trasporto pubblico

1. Con D.M. 23 maggio 2007 è stato autorizzato il pagamento in conto residui 2006 dei contributi statali a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. **(in G.U. n.158 del 10 luglio 2007).**

2. Con D.M. 31 maggio 2007 è stato autorizzato il pagamento dei contributi statali 2007 a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale. **(in G.U. n.158 del 10 luglio 2007).**

Rifiuti urbani

1. Il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2007 per la realizzazione, da parte dei comuni, del sistema di raccolta separata e gestione dei rifiuti elettrici e elettronici, di cui al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151, è rinviato fino all'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. **(art. 1 quinquies, aggiunto al D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228; art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nel testo modificato dall'art. 15, c. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

E-government

1. Con provvedimento del presidente del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) 19 gennaio 2007, è stato emanato l'avviso per la realizzazione dei progetti di riuso. **(in G.U. n.30 del 6 febbraio 2007).**

1.1. L'avviso sostituisce i precedenti dell'11 marzo 2006 e dell'8 luglio 2006.

1.2. Obiettivo dell'avviso è il co-finanziamento, fino al 40% del loro costo totale ed il massimo di 2 milioni di euro, dei progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di sistema in uno o più ambiti amministrativi e applicativi rilevanti dal punto di vista del risparmio dei costi di funzionamento, della semplificazione amministrativa e dei servizi all'utenza.

1.3. Il termine per la presentazione dei progetti al CNIPA, in formato elettronico, è rinviato dal 30 luglio 2007 alle ore 12 del 27 ottobre 2007. **(comunicato CNIPA, in G.U. n.167 del 20 luglio 2007).**

2. Con provvedimento del presidente del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), è stato emanato l'avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle alleanze locali per l'innovazione n.31(ALI). **(in G.U. n.31 del 7 febbraio 2007).**

2.1. Il termine per la presentazione dei progetti al CNIPA, è rinviato dal 20 luglio 2007 alle ore 12 del 18 ottobre 2007. **(comunicato CNIPA, in G.U. n.167 del 20 luglio 2007).**

Servizi demografici

1. Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 18 luglio 2007, prot. n.200704165/15100/14865(39), sono formulate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30, sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

2. Con circolare del ministero dell'interno, dipartimento affari interni e territoriali, 19 luglio 2007, n.41, sono formulate indicazioni per gli adempimenti di competenza dei comuni, da realizzarsi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, relativi al popolamento e aggiornamento dell'indice nazionale delle anagrafi (INA).

Anagrafi delle popolazioni all'estero

1. Con circolare telegrafica del ministero dell'interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 giugno 2007, n.35, sono formulate ulteriori indicazioni sui controlli informatici delle posizioni delle anagrafi degli italiani all'estero(AIRE).

Funzioni catastali

1. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite. **(art.1, c.195, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. È esclusa la possibilità di esercitare le funzioni affidandole a società private, pubbliche o miste.

1.2. È possibile stipulare convenzioni decennali con l'Agenzia del territorio, a titolo non oneroso, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali. **(art.1, c.197).**

1.3. Da un emanando DPR decorrerà l'efficacia dell'attribuzione della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio. **(art.1, c.196).**

1.4. Con provvedimento direttoriale da predisporre entro il 1° settembre 2007, l'Agenzia del territorio definisce specifiche modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale. **(art.1, c.198).**

1.5. L'Agencia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito delle attività realizzate. **(art.1, c.200).**

1.6. L'Agencia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. **(art.1, c.199).**

2. Con D.P.R. 14 giugno 2007 sono individuate le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte. **(in G.U. n.154 del 5 luglio 2007).**

2.1. I comuni possono provvedere alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali attraverso una delle seguenti modalità:

- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione dei comuni o altre forme associative;
- gestione diretta da parte della comunità montana di appartenenza;
- gestione affidata all'agenzia del territorio.

2.2. La soglia minima degli ambiti della gestione associata è di 40 mila abitanti.

2.3. I comuni possono optare per una delle tre aggregazioni di funzioni A, B o C, in ordine progressivo di complessità.

2.4. Le modalità di gestione – diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la comunità montana di appartenenza – e l'opzione sull'aggregazione di funzioni – A, B o C – che si intendono esercitare, devono essere espresse con deliberazione consiliare che, una volta esecutiva, deve essere inviata a mezzo Racc. A.R. all'Agencia del territorio, sede centrale di Roma, entro il 3 ottobre 2007.

2.5. Nei casi di mancata espressione di volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni, si intende operante la convenzione con l'Agencia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

2.6. I comuni che non hanno deliberato nei termini, ovvero che hanno deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni (modificando la scelta operata entro il 3 ottobre 2007), che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Pubblico impiego

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. **(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).**

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. **(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.2. Il limite massimo complessivo di assunzioni è fissato in 2.450 unità.

1.3. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Con circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale, 5 giugno 2007, n.6105, sono dettate le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti. **(in G.U. n.139 del 18 giugno 2007).**

2.1. La circolare 6105/07 è stata integrata con nota 19 luglio 2007, prot.14/0007871.

2.2. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè siano presenti vuoti in organico nelle corrispondenti categorie e siano a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.3. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

-
- 2.4. La spesa non coperta dell'incentivo, che resta a carico del comune, incide sulla spesa complessiva di personale che, per l'anno 2007, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
- 2.5. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 2 agosto 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e della determina relativa alla dotazione organica vigente.
- 2.6. Entro il 30 settembre 2007, il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata in G.U.
- 2.7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.
- 2.8. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2007 a seguito della presentazione della documentazione.
- 2.9. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

Trattamento dati sensibili

1. Con deliberazione del garante per la protezione dei dati personali, 14 giugno 2007, n.23, sono dettate le linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico. *(in suppl. ord. n.159 alla G.U. n.161 del 13 luglio 2007).*

Parità e pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. *(art.48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).*

1.1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 23 maggio 2007, sono emanate le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. *(in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).*

1.2. Entro il 20 febbraio di ogni anno deve essere redatta e trasmessa al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente locale, una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

Censimento generale

1. Il ministero dell'interno aggiorna periodicamente i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali. *(art.95, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

1.1. A decorrere dall'anno 2007, il censimento sarà riferito alla data del 30 giugno. *(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 12 giugno 2007, n.1/2007).*

1.2. Gli enti locali devono trasmettere le informazioni richieste entro il termine massimo del 30 settembre 2007, in quanto nel mese di ottobre sarà bloccata la ricezione dei dati per consentire al ministero l'effettuazione delle elaborazioni.

Reperibilità

1. Il lavoratore che ha prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che fruisce del riposo compensativo è tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode di riposo. *(comunicato agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in G.U. n.152 del 3 luglio 2007).*

Lavori pubblici

Edilizia scolastica

1. Per l'anno 2007 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro e per gli anni 2008 e 2009 una spesa di 100 milioni di euro ciascuno. **(art.1, c.625, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Il 50% delle risorse 2007-2009 è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

1.2. Per il finanziamento degli interventi, per l'ammontare come sopra, lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono in parti uguali.

1.3. Con D.M. 16 luglio 2007 è attivato il piano triennale 2007/2009 per complessivi 250 milioni di euro e ripartite le risorse tra le Regioni e Province Autonome. **(in G.U. n.172 del 26 luglio 2007).**

1.4. Al trasferimento dei fondi, per la successiva attribuzione agli enti locali ammessi al beneficio, si provvederà con apposito provvedimento ministeriale.

Contratti e appalti

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Con D.Lgs. 31 luglio 2007, n.113, sono apportate modifiche e integrazione al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il codice di disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. **(in suppl. ord. n.173 alla G.U. n.176 del 31 luglio 2007).**

Acquisti convenzionati

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura. **(art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e ripristinato dall'art. 15, c. 6 bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a. **(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).**

1.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con D.M., sono individuate le tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. **(art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. **(art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

3. Su richiesta degli enti locali, la Consip S.p.a. può fornire, anche nelle sue articolazioni territoriali, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi. **(art.3, c.172, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.160, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

4. Le regioni possono costituire centrali di acquisto, che espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti aventi sede nel medesimo ambito territoriale. **(art.1, c.455, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5. È imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. **(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191; art. 1, c.159, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

5.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. *(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).*

5.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni. *(art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).*

5.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

5.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

6. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. *(art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).*

6.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. *(art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).*

6.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

6.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

7. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip. *(art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

Società pubbliche

Organi di amministrazione

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri 13 luglio 2007, sono chiariti dubbi sollevati in merito all'interpretazione delle norme dettate ai commi 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.296, cui fa riferimento la disciplina di cui ai punti sottoriportati. *(in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).*

1.1. L'ambito di applicazione delle disposizioni si estende anche alle società partecipate indirettamente dall'ente locale, con riferimento ai consigli di amministrazione tradizionali oppure ai consigli di gestione nel caso di sistema dualistico.

1.2. Le disposizioni sul tetto ai compensi trovano applicazione dal 1° gennaio 2007.

2. Il sindaco, l'assessore o il consigliere di un ente locale che assume la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non ha titolo a percepire emolumenti a carico della società. *(art.1, c.718, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3. Nelle società partecipate al 100% da un solo ente locale, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70%, delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia, a seconda che la partecipazione sia, rispettivamente, di un comune o di una provincia. *(art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

4. Nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione è

calcolato in percentuale, rispettivamente, dell'80% e del 70% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, in caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. **(art.1, c.726, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsiasi altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

5. Nelle società a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione, può essere incrementato, rispetto a quello determinato come ai precedenti punti 2. e 3. **(art.1, c.728, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. L'incremento è proporzionale alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura dell'1% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50%, e nella misura del 2% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

5.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsiasi altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

6. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di enti locali, i rimborsi spese e le indennità di missione sono attribuiti alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per gli amministratori locali. **(art.1, c.727, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nella società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali non può essere superiore a tre o, al massimo, cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore all'importo determinato con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2007. **(art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7.1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del DPCM devono essere adeguati gli statuti delle società.

8. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali nella società miste non può essere superiore a cinque. **(art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

8.1. Gli statuti delle società devono essere adeguati entro gli stessi termini di cui al precedente punto 7.1..

9. Le limitazioni ed i vincoli di cui ai precedenti punti 3., 4., 5., 6., 7. e 8. non si applicano alle società quotate in borsa. **(art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

10. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale partecipazione pubblica, chi ha ricoperto incarichi analoghi nei cinque esercizi precedenti ed ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. **(art.1, c.734, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

10.1. La norma si riferisce sia alle società a totale o parziale capitale pubblico, sia agli enti ed alle aziende pubbliche, con la sola esclusione degli enti territoriali.

10.2. La perdita d'esercizio nei soggetti a contabilità privatistica è identificabile nel risultato negativo del conto economico, mentre nei soggetti a contabilità finanziaria deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

10.3. Per gli esercizi anteriori al 2007, deve considerarsi rilevante soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo non conforme alla programmazione gestoria.

10.4. Nei casi in cui l'amministrazione abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa, il divieto di nomina non si applica qualora il risultato di esercizio sia pari o migliore di quello atteso.

10.5. Qualora nel corso dell'esercizio sopravvenga un onere imprevisto indipendente dalle scelte gestorie, ai fini del calcolo del risultato d'esercizio, la relativa posta passiva va ripartita su più esercizi.

Sostituto d'imposta

Assistenza fiscale

1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730/2006 elaborata e trasmessa è elevato da euro 11,89 a euro 12,13. **(D.M. 21 maggio 2007, in G.U. n. 157 del 9 luglio 2007).**

1.1. Il compenso spetta in misura doppia in caso di dichiarazione congiunta.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Elenco clienti e fornitori

1. Entro il 29 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, deve essere presentato in via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. *(art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

1.1. L'elenco clienti da presentare nel 2007, relativamente al periodo d'imposta 2006, deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e non già anche i consumatori finali nei cui confronti sono state emesse fatture e si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva anziché il codice fiscale. *(art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art.1, c.337, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.2. Relativamente al solo adempimento per il periodo d'imposta 2006, la scadenza per l'adempimento è rinviata al 15 ottobre 2007, se il volume d'affari realizzato nel 2005 è superiore a euro 309.874,14 per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività, ed al 15 novembre 2007, se il volume d'affari è inferiore ai predetti ammontari. *(provvedimento agenzia delle entrate 25 maggio 2007, in suppl. ord. n. 139 alla G.U. n. 136 del 14 giugno 2007).*

Dichiarazione annuale

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno. *(art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007. *(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

1.2. Per l'anno 2007, il termine di presentazione è stato rinviato, prima, al 25 settembre 2007 e, poi, al 1° ottobre 2007. *(D.P.C.M. 31 maggio 2007, in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007; comunicato agenzia entrate, 1 agosto 2007).*

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Dichiarazione

1. La dichiarazione Irap è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta. *(art.19, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).*

1.1. La dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. *(art.19, c.3).*

2. Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (la scadenza è, comunque, anticipata dal 31 luglio al 30 giugno). *(art.2, c.2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

2.1. Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno.

2.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun

anno. *(art.2, c.2 e 3, e art.3, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37,c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

2.3. La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 1° maggio 2007. *(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

2.4. Per l'anno 2007, il termine di presentazione è stato rinviato, prima, al 25 settembre 2007 e, poi, al 1° ottobre 2007. *(D.P.C.M. 31 maggio 2007, in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007; comunicato agenzia entrate, 1 agosto 2007).*

Memo

1 Ottobre

Diritto di notifica¹

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2007, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. *(D.M. 3 ottobre 2006).*

Imposta comunale sugli immobili (Ici)²

- Accertamento del maggior gettito Ici 2007 derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre, al ministero dell'interno. *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

Trasferimenti statali²

- Accertamento del minore trasferimento statale a valere sul fondo ordinario, in misura pari al maggiore gettito Ici 2007 derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre, al ministero dell'interno. *(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

Dichiarazione annuale Irap³

- Termine, rinviato dal 1° luglio, per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale 2006 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. *(art.2, c.1 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; DPCM 31 maggio 2007; comunicato agenzia entrate, 1 agosto 2007).*

Dichiarazione annuale unificata³

- Termine, rinviato dal 1° luglio, per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione annuale 2006 ai fini Irap e Iva. *(art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; DPCM 31 maggio 2007; comunicato agenzia entrate, 1 agosto 2007).*

Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. *(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).*

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale

² Termine presunto, nel presupposto che i dati siano stati resi noti dal ministero dell'interno

³ I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2007, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2007, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo. *(art.1, c.156, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

3 Ottobre

Funzioni catastali

- Deliberazione esecutiva e trasmissione della stessa a mezzo Racc. A.R. all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, sulla scelta, da parte dei comuni, delle modalità di gestione e dell'aggregazione di funzioni che si intendono esercitare. *(D.P.R. 14 giugno 2007, in G.U. n. 154 del 5 luglio 2007).*

15 Ottobre

Programma triennale opere pubbliche

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 e dell'elenco annuale dei lavori 2008. *(art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005).*

Elenco clienti e fornitori Iva

- Presentazione in via telematica dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno 2006 e dell'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti nell'anno 2006, se il volume d'affari realizzato nel 2005 è superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizio o a 516.456,90 per le altre attività. Relativamente al periodo d'imposta 2006, la scadenza è stata rinviata rispetto a quella ordinaria del 29 aprile; l'elenco clienti deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva anziché il codice fiscale. *(art. 8 bis, c. 4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dall'art. 37, c. 8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 37, c. 9, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 1, c. 337, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento agenzia entrate 25 maggio 2007).*

16 Ottobre

Programma triennale opere pubbliche⁴

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 e dell'elenco annuale dei lavori 2008. *(art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005).*

18 Ottobre

Progetti ALI

- Termine (ore 12) per la presentazione al centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) dei progetti da cofinanziare, proposti dalle alleanze locali per l'innovazione n. 31. *(comunicato CNIPA, in G.U. n. 167 del 20 luglio 2007).*

⁴ Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre

20 Ottobre

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2007. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (*artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Bilancio di previsione⁵

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2008 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2008-2010, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (*art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

27 Ottobre

Progetti di riuso

- Termine (ore 12) per la presentazione al centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) dei progetti di riuso da cofinanziare. (*comunicato CNIPA, in G.U. n. 167 del 20 luglio 2007*).

30 Ottobre

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno. (*art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95*).

- Versamento⁶ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Patto di stabilità interno

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui. (*art.28, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n.3*).

⁵ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2008 e suoi allegati entro la scadenza del 31 dicembre 2007.

⁶ Se di importo inferiore a 25,82 euro.

31 Ottobre

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2006 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. **(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**
- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti del 40%, a saldo, del contributo 2006 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. **(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**
- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. **(art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).**

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. **(art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 3° trimestre 2007. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19).**